

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 27 DICEMBRE 1994

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 52/4

Statuto del Comune di Branzi (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 22 marzo e 30 giugno 1994
con deliberazioni nn. 8 e 27.

Esecutiva per decorrenza dei termini il 22 luglio 1994.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 15 giugno 1992 n. 25/4.

STATUTO

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge 142/90, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina:

- le attribuzioni degli organi;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- le forme della collaborazione tra Comuni e Province;
- le forme della partecipazione popolare;
- le forme di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Nel rispetto della legge e del presente Statuto si provvederà all'emanazione di specifici regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, e quant'altro si renda necessario normare con specifica regolamentazione.

Art. 2 - Entità territoriale - gonfalone e stemma

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Prati, Belfiore, Ca' Bianca, Caprini, Cornello, Rippe, Montanina, Centro, Monaci, Scarsi, Follo, San Rocco, Rivioni, Cagnoli, Gardata, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 25,29, confinante con i Comuni di Valgoglio, Piazzatorre, Ardesio, Valleve, Carona, Isola di Fondra, Roncobello.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro, che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Branzi e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 371 in data 13 luglio 1987.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso decreto.

8. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 2 - Finalità del Comune

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Promuove e favorisce lo sviluppo di enti, organismi e associazioni aventi per scopo l'educazione all'ambiente ed al territorio.

3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce lo sviluppo di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo i casi di gratuità per particolari finalità di carattere sociale che il Comune intende perseguire.

Art. 7 - Programmazione e gestione urbanistica del territorio

1. Il Comune:

a) attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali;

b) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;

c) predispone altresì ogni strumento atto a disciplinare l'attività edilizia e urbanistica del territorio.

2. Il Sindaco, in conformità alle leggi statali, regionali e regolamenti comunali, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia attraverso gli uffici comunali competenti.

Art. 8 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorire l'associazionismo fra gli operatori del settore, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una migliore remunerazione del lavoro.

3. Promuove le attività turistiche attraverso la realizzazione, il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature dei servizi e delle attività ricettive.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 9 - Programmazione economica-sociale e territoriale

1. Nell'ambito dei rapporti tra regioni ed enti locali il Comune realizza le proprie finalità adottando metodi e strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle forze sociali e sindacali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

Art. 10 - Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabili dall'art. 3 della Costituzione.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali. A tal fine promuove idonei strumenti di informazione, organizza incontri, convegni, stabilisce adeguate relazioni con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 11 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

b) la concessione a terzi;

c) la creazione di apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 12 - Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed imperogabili.

Art. 13 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri.

Art. 14 - Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

1. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. E proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri Comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

Art. 15 - Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio limitazioni dei mandati

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale, durano in carica per un periodo di quattro anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica; il primo mandato decorre a partire dalle prime elezioni successive al 25 marzo 1993, effettuate ai sensi della legge n. 81/93.

Art. 16 - Sottoscrizione delle liste e programma amministrativo

1. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

2. Oltre a quanto previsto dagli artt. 28 e 32 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al Consiglio Comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Art. 17 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 18 - Poteri del Consiglio Comunale

1. I poteri e le competenze del Consiglio Comunale sono fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- per iniziativa del Sindaco;
- per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

5. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere riunita entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 20 - Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri entro:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i

casi di urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei giorni non si considera quello in cui è avvenuta la notifica, per contro viene conteggiato il giorno della riunione.

Art. 21 - Numero legale per la validità

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini di cui all'art. 17 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al fine di rendere edotta la cittadinanza, sarà data ampia pubblicità mediante affissione di specifici avvisi nei modi e forme opportune.

2. Il regolamento stabilirà i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

Art. 24 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale nomina Commissioni Consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni e la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, nonché il numero dei componenti e le modalità di elezione del presidente.

3. Le Commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale informazioni, dati, atti relativi allo svolgimento del proprio mandato.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.

5. Le Commissioni svolgono attività consultiva nei confronti del Consiglio Comunale.

6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

7. Nella formazione delle Commissioni dovrà essere garantita, qualora possibile, la condizione di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 26 - Consiglieri Comunali

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono previste dalla legge.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni alle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo,

non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Consiglio Comunale o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza.

4. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 28 - Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 29 - Dimissioni da consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 30 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità è il primo nell'elencazione della lista.

2. Il consigliere anziano controfirma con il Sindaco, le deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 31 - Gruppi consiliari

1. Le rappresentanze consiliari si costituiscono in gruppi, composti da almeno due consiglieri, a norma di regolamento. Qualora dall'esito delle votazioni di una lista venga eletto un solo candidato, questi viene considerato gruppo.

2. Adeguate forme di supporto per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari saranno indicate nell'apposito regolamento.

3. Le funzioni della conferenza di Capi Gruppo sono stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 32 - Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento stesso.

3. Il regolamento dovrà prevedere che per ogni riunione sarà redatto relativo resoconto.

Art. 33 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

7. Al Sindaco compete nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Co-

munale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

10. Relativamente ai servizi di competenza statale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

11. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

12. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 8 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

13. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 34 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la cessazione dalla carica di Consigliere, di Sindaco, di componenti della Giunta nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

Art. 35 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

2. Non può essere nominato Sindaco, oltre che per le cause previste dalla legge:

- chi ricopre la carica di Presidente o Assessore Provinciale;
- chi ricopre la carica di Consigliere Regionale.

Art. 36 - Nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da due assessori.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i consiglieri comunali.

3. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale, da comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta Comunale unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 37 - Decadenza dalla carica di assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore, oltre che per le disposizioni previste da specifiche leggi, avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di assessore.

2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

Art. 38 - Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 39 - Ineleggibilità alla carica di Assessore

1. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. Il primo mandato decorre a partire dalle prime elezioni successive al 25 marzo 1993, effettuate ai sensi della legge n. 81/93.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia.

Art. 40 - Funzionamento e organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale, raggruppati possibilmente per settore omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti del loro assessorato.

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono assegnate dal Sindaco, nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche.

6. Sempre nella prima adunanza il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. Il Vicesindaco controfirma con il Sindaco e il Segretario le deliberazioni della Giunta.

7. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto del Sindaco.

Art. 41 - Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale è effettuata dal Sindaco, che fissa il giorno dell'adunanza e ne determina l'ordine del giorno. La Giunta è presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento di almeno due componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

3. Le sedute della Giunta municipale non sono pubbliche. Vi partecipa il Segretario Comunale che deve curare il relativo resoconto.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso da almeno due componenti della Giunta.

Art. 42 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 43 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco, o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti di Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e

sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, consegue lo scioglimento del Consiglio.

Art. 44 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni e Province.

Titolo III

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI

Art. 45

1. Il Comune riconosce e promuove, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini, anche su base di frazione e di quartiere. Valorizza e promuove l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi. I rapporti fra le suddette forme associative ed il Comune sono disciplinati dal relativo regolamento.

2. Il Comune, al fine di valorizzare le libere forme associative dei cittadini, assume, tra l'altro, tutte le possibili iniziative per diffondere nella cittadinanza la conoscenza delle attività maggiormente significative svolte da tali aggregazioni e, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e della concorsualità, per sostenere delle attività anche assicurando, l'accesso alle strutture, agli impianti ed ai servizi comunali, nonché erogando eventuali contributi secondo principi e criteri individuati da idoneo regolamento.

3. Il Comune è impegnato a sostenere le libere associazioni e le cooperative che operino con il metodo del volontariato nei settori della promozione sociale e dell'assistenza alla persona. A tal fine, ove il Comune intenda gestire servizi o assumere iniziative in tali settori ed il carattere di tali gestioni ed iniziative lo consenta, è impegnato a consultare nonché, a parità di condizioni, ad affidare, preferibilmente l'attuazione delle iniziative medesime e la gestione dei servizi suddetti mediante concessione od incarico alle libere associazioni del volontariato.

4. Il Comune favorisce la formazione di organismi con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali.

5. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Art. 46 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Tale consultazione è richiesta, in particolare, per atti fondamentali dell'Amministrazione Comunale verso i soggetti, anche collettivi, direttamente interessati agli atti medesimi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 47 - Interrogazioni, petizioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono presentare, per le materie di competenza comunale, interrogazioni, petizioni ed istanze per ottenere, al fine di garantire una migliore tutela degli interessi della comunità locale, l'adozione di specifici provvedimenti od esporre proposte relative a problemi di pubblico interesse.

2. L'interrogazione, la petizione, l'istanza e la proposta sono dirette al Sindaco; devono avere forma scritta e devono indicare, tra i firmatari, il soggetto al quale l'amministrazione comunale potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta.

3. Il Sindaco darà risposta entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoponendolo all'organo competente.

Art. 48 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti co-

munali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 75 cittadini elettori del Comune.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- revisione dello Statuto;
- tributi e bilancio, tasse e imposte;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazione e nomine;
- disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, che comunque devono essere autenticate dal segretario comunale o dai suoi delegati o da un notaio, ed espresse da chi è iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Art. 49 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. Sull'ammissibilità formale delle proposte decide la Commissione Consiliare, costituita in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio, da nominarsi nella prima riunione del Consiglio Comunale dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta, denominata «Commissione statuto e regolamenti».

2. La Commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, presenta al Consiglio Comunale una propria relazione.

3. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta nella sua prima riunione e comunque entro 30 giorni dalla relazione della Commissione.

4. Qualora il Consiglio Comunale non vi provveda entro tale termine, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma terzo.

5. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 50 - Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi riguardanti esclusivamente materie a carattere locale fra cui: opere pubbliche comportanti rilevanti impegni di spesa; chiusura al traffico di centri storici; soppressione o trasferimento di plessi scolastici per iniziativa comunale; apertura/chiusura di Centri Sociali e Circoli Culturali Comunali; progetti per nuovi servizi comunali; localizzazione impianti potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini; istituzione di parchi e/o riserve naturali sul territorio comunale. Il referendum non può riguardare le materie indicate nel precedente art. 45, comma 3 e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. Le proposte di referendum devono essere presentate al Segretario Comunale in forma scritta da un comitato promotore formato da almeno cinquanta elettori del Comune e sottoscritte dagli stessi. Entro i successivi trenta giorni la Commissione di cui all'articolo precedente si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto. Tale decisione è comunicata al promotore all'uopo indicato.

I termini e le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, la verifica della corrispondenza del quesito finale a quello sul quale si era inizialmente pronunciata la Commissione di cui al precedente articolo e per lo svolgimento delle operazioni di voto, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, sono stabiliti dal relativo regolamento.

3. Si procede a referendum consultivo quando:

- vi sia richiesta sottoscritta da parte di almeno il 33% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione del quesito da sottoporsi a referendum;
- deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbiano partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum non può essere ripresentato nell'ambito della stessa tornata amministrativa.

Art. 51 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di

quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

Art. 52 - Diritto di visione degli atti amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2, al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, il regolamento prevede l'individuazione di apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune.

Art. 53 - Difensore civico della Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità Montana.

Titolo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 54 - Principi generali

1. Il Comune esplica la propria attività amministrativa conformandosi a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

2. L'attività amministrativa è improntata al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. I singoli regolamenti normeranno l'applicazione del principio annunciato.

Art. 55 - Il personale del Comune

1. Il regolamento organico del Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ad aree di attività. Le aree sono comprensive di più settori costituenti gli uffici e servizi comunali.

2. Il personale del Comune è inquadrato in un ruolo organico, previsto dal regolamento, in base alle disponibilità dell'organico stesso e secondo le qualifiche professionali richieste.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

4. La competenza per la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di Cassazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, è riservata alle norme di legge.

5. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata agli atti normativi del Comune, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi e di settore.

6. Per le sanzioni disciplinari e relativo procedimento provvede la commissione di disciplina che è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Segretario Comunale;
- da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune.

7. Il regolamento organico disciplina le modalità del funzionamento della commissione di disciplina e per la designazione del rappresentante del personale.

8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento organico può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

9. La Giunta Comunale può ricoprire i posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

10. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

11. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata; ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

12. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art. 56 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curandone i relativi resoconti.

2. Il Segretario Comunale derime eventuali conflitti di attribuzione o di competenza fra gli uffici, esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

3. Al Segretario Comunale sono altresì attribuite le funzioni previste dalla legge.

Art. 57 - Responsabilità del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso di vacanza del posto o assenza temporanea del responsabile del servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionamento preposto.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 58 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

3. Il servizio di economato è disciplinato dall'apposito regolamento.

Art. 59 - Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto o locazione, secondo le norme di cui alla legge 392/78 e comunque gestiti con criteri di economicità. Viene fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 4.

Art. 60 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto e dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li auto-

rizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione degli stessi.

Art. 61 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente a mezzo dell'Assessore competente.
3. Il Comune delibera entro i termini stabiliti dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
5. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
8. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
9. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini di legge.

Art. 62 - Controllo e revisione economica finanziaria

1. Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, sono tenuti a verificare, almeno ogni quattro mesi, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, predisponendo apposite relazioni, con le quali sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco e all'Assessore competente.
2. Alla revisione economica e finanziaria, provvede il revisore del conto eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il revisore del conto deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
4. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti degli enti.
6. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 63 - Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

- c) devono avere carattere di generalità;
- d) non possono avere efficacia retroattiva.

Art. 64 - Procedura per la formazione ed approvazione dei regolamenti comunali

1. L'iniziativa per la formazione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 48.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima, che è conseguente all'adozione della deliberazione di approvazione, così come previsto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; la seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 65 - Modalità per la revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non trascorso tre anni dalla deliberazione con la quale è stata respinta la proposta.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 66 - Approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 365 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati dallo Statuto sono deliberati entro 365 giorni dall'approvazione dello Statuto.
3. In caso di modifica dello Statuto alla quale conseguono anche modifiche dei regolamenti di attuazione già formati o la previsione di nuovi, i termini si intendono quelli previsti ai commi 1 e 2 precedenti.
4. Le norme riguardanti l'elezione del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, si applicano a partire dalla prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto.